

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI NOLEGGIO DI MACCHINE A FREDDO

Art. 1 CONDIZIONI GENERALI E VARIAZIONI 1.1 Le presenti condizioni generali di contratto, sono applicabili a tutti i noleggi di macchine a freddo (esclusi cioè l'operatore, il carburante, i lubrificanti e materiali di consumo) conclusi dal Locatore ed eventuali variazioni saranno valide ed efficaci tra le parti, unitamente se convenuti per iscritto.

Art. 2 PROPOSTA IRREVOCABILE DI CONTRATTO DI NOLEGGIO 2.1 Il contratto di noleggio è irrevocabile a partire dalla ricezione del presente, debitamente firmato dal Cliente, da parte del Locatore; la direzione dello stesso si riserva, in esclusiva, la facoltà di accertarlo; in ogni caso il contratto si considererà stipulato con la consegna del macchinario ovvero con la comunicazione del Locatore al Cliente che il macchinario è a sua disposizione.

Art. 3 CONCLUSIONE CONTRATTO DI NOLEGGIO 3.1 Il contratto di noleggio si intenderà concluso solo nel momento in cui il proponente Cliente riceverà l'accettazione del Locatore. **3.2** Ogni altro atto o fatto del Locatore o dei suoi incaricati o dipendenti, compreso l'incasso di somma versata in acconto o a titolo di caparra o di deposito cauzionale, non costituisce valida accettazione della proposta e non determina la conclusione del contratto.

Art. 4 DESCRIZIONE DELLA MACCHINA NOLEGGIATA 4.1 La macchina noleggiata è quella descritta nel documento di consegna (scheda tecnica macchina) e di trasporto in modo preciso e identificata con il numero di telaio e/o con la targa di circolazione e tale descrizione dovrà essere indicata in qualsiasi documento fiscale per il noleggio od il trasporto della macchina. **4.2** Il cliente non può togliere o modificare le targhe di proprietà né le scritte presenti sul macchinario locato.

Art. 5 RECESSO ANTICIPATO E MANCATA CONSEGNA 5.1 E' in facoltà del Locatore, anche se il contratto di noleggio è stato concluso, recedere senza preavviso del contratto stesso, prima della consegna della macchina, e di non consegnarla.


5.2 Il Cliente, in tal caso, non avrà diritto di pretendere indennizzi o quant'altro dal Locatore, che sarà tenuto unicamente a restituire eventuali somme incassate, senza interessi.

Art. 6 CONSEGNA E TRASPORTO 6.1 La macchina noleggiata sarà consegnata franco magazzino del Cliente, nel luogo e nella data convenuti per iscritto e da tale data avrà inizio il contratto di noleggio. **6.2** I termini di consegna non sono vincolanti per il Locatore, che potrà posticiparli comunicandolo al Cliente, e questo non avrà diritto di pretendere indennizzi, danni o quant'altro dal Locatore, né di chiedere la risoluzione del contratto, per tale posticipazione della consegna. **6.3** In caso di ritiro da parte del cliente, tutte le attività e responsabilità relative al carico, alla spedizione e/o al trasporto ed allo scarico della macchina noleggiata, sono di esclusiva pertinenza del Cliente e la macchina viaggia a cura, rischio, responsabilità e spese dello stesso, che si assume in proprio, nei confronti del locatore, ogni spesa ed il rischio per perdita o danneggiamento della macchina, durante il carico, lo scarico ed il viaggio, anche per fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

6.4 Il Locatore, senza che ciò costituisca titolo per qualsivoglia sua responsabilità, si riserva la facoltà di non autorizzare l'uscita della macchina noleggiata, qualora il cliente, o il vettore, o chi comunque dal cliente incaricato, non utilizzasse un mezzo di trasporto idoneo e non fosse munito dei permessi e della scorta, se dovuti; in tal caso, la dura del noleggio non si sospenderà e lo stesso avrà comunque inizio dalla data fissata per la consegna, con obbligo del Cliente di pagare il canone da tale data.

6.5 All'Atto della consegna della macchina verrà sottoscritto il documento di consegna e di trasporto dal Cliente, o dal vettore, o da chi, comunque, dal Cliente incaricato e la sottoscrizione del vettore o di chi, comunque, dal cliente incaricato, equivarrà, ad ogni effetto, alla sottoscrizione del Cliente medesimo, impegnando lo stesso.

6.6 Si presume che il vettore e/o chi si presenterà per il Cliente a ritirare la macchina, sia incaricato a tal fine ed a sottoscrivere il documento di consegna e di trasporto, ad ogni effetto, impegnando il cliente, anche senza specifico incarico scritto.



6.7 Il Cliente con la sottoscrizione del documento di consegna (scheda tecnica macchina) e di trasporto, da parte propria, o del vettore e/o chi comunque incaricato dal Cliente, dà atto che la macchina consegnata è in perfette condizioni di manutenzione, perfettamente funzionante ed idonea all'uso per cui è stata noleggiata conforme alle normative di sicurezza, corredata di tutta la documentazione necessaria per il suo utilizzo, dotata di ogni accessorio eventualmente noleggiato con la macchina, con i corretti livelli d'olio motore ed acqua ed eventuale antigelo, se previsto nel sistema di raffreddamento, nonché d'acqua nelle batterie, con i pneumatici in buone condizioni di manutenzione, di pressione e non usurati, con la corretta carica delle batterie, con carrozzeria pulita ed integra.

6.8 All'atto della consegna, il Cliente, od il vettore e/o chi, comunque, dal Cliente incaricato, come sopra specificato, ha la facoltà e l'onere, a pena decadenza, di verificare il corretto funzionamento della macchina, la sua idoneità all'uso per cui è stata noleggiata, l'inesistenza di qualsiasi vizio o difetto della stessa, rilevando eventuali difetti o vizi per iscritto nel documento di consegna (scheda tecnica macchina); in difetto, qualsiasi successiva eccezione sarà preclusa, per la decadenza del Cliente della facoltà di proporla.

6.9 E' in facoltà del Conducente, previa comunicazione scritta al Locatore, ritardare la consegna della macchina di due giorni, rispetto alla data convenuta per la consegna e la durata del noleggio avrà inizio dalla data dell'effettiva consegna.

Art.7 RIFIUTO O MANCATO RITIRO DEL CLIENTE 7.1 Se il cliente rifiuterà la consegna della macchina, o non si presenterà a ritirarla nella data convenuta, senza aver preventivamente comunicato per iscritto il ritardo come sopra previsto, il contratto di noleggio sarà risolto di diritto rispettivamente al momento del rifiuto.


Art.8 CANONE DI NOLEGGIO 8.1 Il canone convenuto per il noleggio, dovrà essere pagato alle scadenze pattuite e tali termini sono ritenuti essenziali, per cui, se alle scadenze non saranno effettuati i pagamenti, il contratto di noleggio si riterrà risolto di diritto.

Art.9 DURATA DEL NOLEGGIO 9.1 Il contratto di noleggio si intende sempre concluso a tempo determinato, salvo diverso accordo scritto delle parti, con scadenza alla data convenuta; se alla scadenza convenuta la macchina non sarà restituita e il Locatore entro tre giorni non ne avrà richiesto per iscritto la restituzione, il contratto si riterrà rinnovato ad ogni effetto per uguale periodo rispetto a quello convenuto originariamente fatta salva la facoltà del Locatore di rifiutare il rinnovo e di chiedere la restituzione della macchina alla scadenza originariamente convenuta del contratto. 9.2 Per il periodo di rinnovo del noleggio rimarranno ferme, salvo diverso accordo scritto fra le parti, tutte le condizioni convenute per l'originario periodo, sia particolari che generali di contratto.

Art.10 RECESSO ANTICIPATO DAL CONTRATTO 10.1 E' facoltà del Cliente di recedere anticipatamente dal contratto di noleggio, con comunicazione scritta che il locatore deve ricevere almeno due giorni prima della data di restituzione anticipata della macchina. 10.2 Il Cliente, in tal caso, sarà tenuto, oltre alla restituzione della macchina nel termine da lui indicato, al pagamento al Locatore, dei canoni scaduti e, comunque, maturati ed eventualmente ancora non pagati.

Art.11 IMPIEGO DELLA MACCHINA NOLEGGIATA

11.1 La macchina dovrà essere utilizzata unicamente dal Cliente, esclusivamente per lo scopo e per la destinazione per cui è stata noleggiata; la macchina non potrà essere sublocata né data in uso o custodia a terzi senza autorizzazione scritta del Locatore, qualora su espressa autorizzazione del Locatore, il Cliente dovesse dar luogo ad una sublocazione, questi resterà comunque obbligato al pagamento dei canoni e sarà responsabile verso il Locatore di ogni eventuale danno che dovesse verificarsi nel corso della sublocazione o fosse comunque derivante o connesso alla sublocazione stessa, benché autorizzata. Il locatario dovrà far presente a terzi, che esercitassero azioni giudiziarie, sequestri o atti esecutivi di qualsiasi natura, che la macchina oggetto di locazione è di proprietà del Locatore, inoltre dovrà darne immediato avviso allo stesso; l'inosservanza di quanto previsto nelle sopraindicate condizioni comporterà l'immediata risoluzione del contratto. 11.2 La macchina noleggiata dovrà essere utilizzata dal Cliente con personale esperto, qualificato e



14049 NIZZA MONFERRATO (AT) - STRADA PONTEVERDE n. 57 - TEL. 0141 72.67.20 - FAX 0141 70.27.66 - E-mail: tecnocar3@tin.it
Cod. Fisc. - Part. I.V.A. - Registro Imprese Asti 01344800055 - Capitale Sociale € 30.000,00 i.v.

munito delle autorizzazioni eventualmente necessarie, con diligenza, prudenza e perizia del buon padre di famiglia. 11.3 Il Cliente si impegna ad osservare tutte le norme regolamentari e di legge applicabili per l'uso della macchina, con particolare riguardo alla legislazione sulla sicurezza del lavoro e dell'ambiente, sulle

prescrizioni della casa costruttrice contenute nel libretto di istruzioni consegnatoli insieme alla macchina; Il cliente da atto inoltre di conoscere perfettamente le modalità di utilizzo della macchina (previste nel libretto di istruzioni), ed esclude tassativamente l'uso della stessa per operazioni improprie, cioè per operazioni per cui la macchina non è idonea o eseguite in modo non conforme alle medesime istruzioni. 11.4 Il Cliente si impegna, assumendo ogni conseguente responsabilità ed onere, a non utilizzare in alcun caso la macchina noleggiata per la circolazione su strade di uso pubblico od aree ad esse equiparate, a meno che la stessa non sia a ciò idonea e munita di targa e certificato di circolazione, condotta da personale con idonea patente e regolarmente assicurato ai sensi della legge. 11.5 La macchina noleggiata dovrà essere utilizzata per un orario massimo di lavoro di otto ore giornaliere, quaranta ore settimanali e centosessanta ore mensili, da misurarsi con il contaore installato sulla stessa, che non potrà essere in ogni caso manomesso. 11.6 L'utilizzo della macchina noleggiata per un orario superiore a quello giornaliero, settimanale e mensile sopraindicato, dovrà essere comunicato per iscritto al Locatore ed il Cliente dovrà corrispondere alla stessa un supplemento di canone proporzionale al maggior utilizzo, essendo il canone indicato in contratto, convenuto in considerazione dell'orario massimo di utilizzo sopraindicato. 11.7 E' fatto divieto al Cliente di utilizzare la macchina in luogo diverso da quello convenuto. 11.8 E' fatto divieto al cliente di apportare per l'utilizzo della macchina qualsiasi variazione od aggiunta alla stessa o di togliere o staccare qualsiasi sua parte, previo consenso scritto da parte del Locatore. 11.9 Nel caso di qualsiasi utilizzo per scopi diverso o non idoneo da quello per cui la macchina è stata noleggiata, improprio, scorretto e con personale non idoneo, da parte di terzi non autorizzati, in luogo diverso da quello convenuto, nonché di qualsiasi violazione ai divieti sopraindicati ed in generale di utilizzo in violazione di quanto convenuto con le condizioni speciali e generali di contratto, il contratto di noleggio si riterrà risolto di diritto.

Art.12 LUOGO DI DETENZIONE E DI UTILIZZO DELLA MACCHINA

12.1 La macchina dovrà essere esclusivamente detenuta e utilizzata nel luogo convenuto per iscritto nel contratto; inoltre sarà cura del Cliente attivare tutti i dispositivi di sicurezza (se presenti) della macchina durante i periodi in cui la stessa rimane incustodita.

12.2 L'autorizzazione per qualsiasi detenzione e utilizzo in altro luogo, dovrà essere richiesta per iscritto mediante lettera raccomandata A.R. al Locatore e da questa concessa sempre per iscritto. 12.3 In difetto di autorizzazione scritta, se la macchina verrà detenuta e utilizzata in luogo diverso da quello convenuto per iscritto, il contratto di noleggio si riterrà risolto di diritto.


Art.13 MANUTENZIONE DELLA MACCHINA

13.1 Le operazioni di manutenzione ordinaria a carico del Cliente che lo stesso ad effettuare a propria cura, rischio, responsabilità sono le seguenti:

- a) pulizia quotidiana e controllo filtri e prefiltri; b) lavaggio completo, ove necessario;
- c) verifiche dei livelli di acqua, olio, stato della batteria e di quant'altro necessario, prima dell'avviamento giornaliero della macchina ed alla fine della giornata di lavoro;
- d) rabbocco del livello dell'olio motore e d'acqua (antigelo, se necessario, nei sistemi di raffreddamento) e di ogni altro livello di liquidi; e) verifica settimanale della pressione e dello stato generale dei pneumatici (ove presenti); f) verifica, ove necessario, del livello d'acqua delle batterie; g) ricarica corretta della batteria, se necessario; h) ogni altra operazione di manutenzione ordinaria della macchina che si riterrà necessaria;

13.2 Le operazioni di manutenzione straordinaria a carico del Locatore sono le seguenti:

- a) sostituzione dei pneumatici in seguito a normale usura degli stessi, per utilizzo ordinario della macchina;
 - b) sostituzione, se necessario, della batteria a seguito di sua normale usura, per l'utilizzo ordinario della macchina;
 - c) sostituzione quando necessario, del materiale di consumo;
- 13.3 Le operazioni di manutenzione straordinaria a carico del Cliente, che lo stesso si impegna ad effettuare a propria cura, rischio, responsabilità



e spese sono le seguenti: a) sostituzione dei pneumatici (ove presenti) se danneggiati o usurati per utilizzo improprio od errato della macchina; b) sostituzione della batteria, se necessario, per l'utilizzo improprio od errato della macchina; c) sostituzione delle chiavi in caso di perdita o rottura; d) sostituzione del materiale di consumo, se determinato da utilizzo errato o improprio della macchina. 13.4 La sosta della macchina per operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico del Cliente non sospende la durata del contratto di noleggio. 13.5 La sosta della macchina per operazioni di manutenzione straordinaria a carico del Locatore sospende per il tempo necessario alle stesse, che dovrà essere indicato per iscritto dal Locatore, la

durata del noleggio. 13.6 Nel caso di inadempimenti del Cliente in ordine alle manutenzioni della macchina a lui facenti carico, il contratto di noleggio si riterrà risolto di diritto.


Art. 14 RIPARAZIONI ED INCIDENTI

14.1 In caso di guasto o comunque di difetto di funzionamento della macchina per uso improprio ed in ogni caso errato della stessa da parte del Cliente, o per la mancata manutenzione della stessa facente carico al Cliente, questi si impegna a darne immediata comunicazione al Locatore che, entro due giorni comunicherà al Cliente il nominativo e l'indirizzo del riparatore che invierà od a cui il Cliente dovrà esclusivamente rivolgersi o dovrà portare la macchina per le riparazioni o i ripristini. 14.2 In tal caso l'eventuale trasporto, col carico e lo scarico della macchina e la riparazione sarà ad esclusivo carico, rischio, responsabilità e spese del Cliente. 14.3 La durata del contratto di noleggio, sempre in tal caso, non si sospenderà durante il tempo necessario per le riparazioni e i ripristini ed il Cliente rimarrà impegnato per il pagamento dei canoni fino alla scadenza.

14.4 In caso di guasto o di difetto di funzionamento della macchina non imputabile a colpa od all'utilizzo del Cliente od alle manutenzioni allo stesso facenti carico il Locatore provvederà a propria cura e spese alle riparazioni ed ai ripristini.

14.5 In tal caso, la durata del contratto di noleggio si sospenderà per il periodo necessario alle riparazioni ed ai ripristini, che verrà indicato per iscritto dal Locatore, e sarà facoltà del Cliente, se il periodo per le riparazioni ed i ripristini si protrarrà per oltre cinque giorni lavorativi o per il residuo periodo di durata del noleggio, recedere dal contratto stesso, dandone comunicazione scritta al Locatore, che provvederà a propria cura, rischio, responsabilità e spese a ritirare la macchina ed il Cliente sarà tenuto al pagamento dei canoni scaduti e, comunque, maturati ed eventualmente ancora non pagati, unicamente fino alla data in cui si è verificato il guasto od il difetto di funzionamento della macchina, mentre il Locatore dovrà eventualmente ed unicamente restituire al Cliente l'importo dei canoni incassati e non maturati dalla suddetta data, senza interessi. 14.6 In tal caso, nessun ulteriore onere, indennizzo, danno o quant'altro potrà essere preteso da Cliente nei confronti del locatore. 14.7 Il Cliente rinuncia ad ogni azione, diritto o pretesa verso il Locatore, per danni per mancata esecuzione dei lavori, indennizzi o quant'altro, in conseguenza a guasti, rotture, difetti ed in generale per il mancato funzionamento della macchina, a lui non imputabili. 14.8 E' in facoltà del Locatore, sostituire, a propria cura, rischio, responsabilità e spese, la macchina in cui si sia verificato un guasto od un difetto di funzionamento, non imputabile al Cliente, con altra analoga macchina.

14.9 In tal caso la durata del contratto di noleggio si sospenderà unicamente per il periodo decorrente dalla data di ricezione da parte del Locatore della comunicazione del Cliente relativa al guasto od al difetto di funzionamento della macchina, a lui non imputabile, fino alla data di consegna della macchina sostitutiva ed il Cliente non ha la facoltà di recesso dal contratto di noleggio. 14.10 In caso di incidente alla macchina, valgono le medesime condizioni previste per le riparazioni ed i ripristini a carico del Cliente, essendo egli comunque responsabile nei confronti del Locatore per la conservazione della macchina, per fatti od atti impropri, di terzi, caso fortuito o forza maggiore, fatto salvo il suo eventuale diritto di rivalsa nei confronti di terzi. 14.11 Nel caso di inadempimenti del Cliente in ordine ad incidenti alla stessa, il contratto di noleggio si riterrà risolto di diritto.



Art.15 RESPONSABILITA'

15.1 Il Cliente è responsabile, per la conservazione e l'utilizzo della macchina, nei confronti del Locatore, per fatti od atti impropri, dei propri dipendenti e/o addetti, di amministrazioni pubbliche ed in genere di chiunque, per danni a persone o cose, od alla macchina, e comunque per ogni conseguenza derivanti dall'utilizzo e dalla detenzione della macchina noleggiata, dal momento della consegna della stessa, al

momento della sua restituzione al Locatore. 15.2 Il Cliente si impegna a garantire e manlevare il Locatore da qualsiasi responsabilità e comunque, dal pagamento di qualsivoglia somma per qualsiasi titolo, venga da chiunque pretesa nei confronti del Locatore per l'utilizzo ed in ogni caso per la detenzione della macchina, anche per danneggiamento o perimento della stessa, per atto o fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Art.16 ASSICURAZIONE


16.1 Quando si tratti di veicoli a motore e circolanti su strada, soggetti ad assicurazione obbligatoria, il Locatore si impegna ad accedere delle polizze che coprano la responsabilità conseguente alla circolazione del

veicolo e non sarà tenuto ad eventuali risarcimenti per importi eccedenti i massimali di polizza, per cui rimane esclusivamente responsabile il Cliente, che si impegna a garantire e manlevare il Locatore per eventuali pretese di danni per importi eccedenti i massimali di polizza. 16.2 Il Cliente si impegna a garantirsi con idonea copertura assicurativa, per danni conseguenti alla responsabilità civile verso terzi, informando senza ritardo il Locatore di qualsiasi incidente causato dal macchinario, facendosi carico, in caso di ritardo o di omissione di tutte le conseguenze. 16.3 Rimane a carico del Cliente la differenza fra l'ammontare del danno ed il minor risarcimento liquidato dalla Compagnia Assicuratrice in applicazione di franchigie, scoperti o per qualsiasi altra causa non imputabile al Locatore. 16.4 Il Cliente si impegna a informare immediatamente, con raccomandata A.R. anticipata via fax, il Locatore di qualsiasi incidente inerente il macchinario, facendosi carico, in caso di ritardo o di omissione, di tutte le conseguenze.

Art.17 RESTITUZIONE DELLA MACCHINA

17.1 La macchina alla scadenza convenuta, ovvero nel caso di risoluzione di diritto, o di recesso dal contratto, o comunque nel caso di risoluzione dello stesso per qualsiasi titolo, dovrà essere resa immediatamente disponibile dal Cliente al Locatore, salvo quanto previsto per il rinnovo tacito. 17.2 In caso di consegna da parte del cliente tutte le attività e responsabilità relative al carico, alla spedizione e/o al trasporto ed allo scarico della macchina noleggiata, sono di esclusiva pertinenza del Cliente e la macchina viaggia a cura, rischio, responsabilità e spese dello stesso, che si assume in proprio, nei confronti del Locatore, ogni spesa ed il rischio per perdita o danneggiamento della macchina durante il carico, lo scarico ed il viaggio, anche per fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

17.3 La macchina dovrà essere restituita dal Cliente al Locatore nelle medesime condizioni in cui gli è stata consegnata, pulita, integra, perfettamente funzionante, con ogni accessorio e documentazione consegnati, con i corretti livelli d'olio, d'acqua ed antigelo, se eventualmente necessario per l'impianto di raffreddamento, d'acqua per le batterie, con i pneumatici e tutti gli accessori ed utensili, il cui stato d'usura sia normale in relazione all'uso effettuato e con il carburante presente nel serbatoio alla consegna, qualsiasi sia la quantità, senza che per tale carburante il Locatore sia tenuto a pagare alcunché, verranno imputati al cliente tutti i costi per il ripristino delle parti usurate oltre il normale funzionamento. 17.4 le parti, all'atto della restituzione della macchina, sottoscriveranno un documento di reso (scheda tecnica macchina), in cui verranno indicati dal locatore i vizi, o difetti palesi della macchina, imputabili al Cliente, che sarà possibile individuare ad un primo esame della stessa. 17.5 Tale atto verrà sottoscritto dal Cliente e/o dal vettore, o da chi, comunque, incaricato dal Cliente ed il vettore e/o chi si presenterà per il Cliente a restituire la macchina,



14049 NIZZA MONFERRATO (AT) - STRADA PONTEVERDE n. 57 - TEL. 0141 72.67.20 - FAX 0141 70.27.66 - E-mail: tecnocar3@tin.it
Cod. Fisc. - Part. I.V.A. - Registro Imprese Asti 01344800055 - Capitale Sociale € 30.000,00 i.v.

si presume che sia incaricato dal cliente a tal fine, impegnando il cliente stesso anche senza specifico incarico scritto. 17.6 il Locatore si riserva il diritto di denunciare ogni ulteriore vizio o difetto, anche occulto della macchina e suoi accessori, imputabili al Cliente, comunicandolo per iscritto allo stesso entro quindici giorni dalla restituzione.

17.7 Il Cliente sarà tenuto a rimborsare al Locatore i costi delle manutenzioni non effettuate a carico del Cliente, delle parti, della documentazione o degli accessori mancanti, delle riparazioni di vizi o difetti della macchina a lui imputabili, che il Locatore gli comunicherà per iscritto, nonché una penale per ogni giorno di sosta della macchina durante le operazioni necessarie a ripristinare e riparare la stessa, che sempre il Locatore gli comunicherà per iscritto, proporzionale al canone di noleggio da lui convenuto con il Locatore

Art.18 ISPEZIONI

18.1 Il Locatore ha diritto in qualsiasi momento, tramite propri incaricati, la macchina concessa a noleggio.

18.2 Nel caso di rifiuto a far ispezionare la macchina da parte del Cliente, o nel caso la stessa non venga rintracciata nel luogo in cui il Cliente doveva utilizzarla o detenerla, il contratto si riterrà risolto di diritto.

Art.19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

19.1 In ogni caso, anche se non previsto nelle condizioni speciali o generali di contratto, e se non diversamente pattuito, di inadempimento del Cliente alle obbligazioni a lui comunque facenti carico in forza del contratto di noleggio, lo stesso si riterrà risolto di diritto. 19.2 Il Cliente in tutti i casi di risoluzione di diritto del contratto, per cui non sia previsto diversamente nelle presenti condizioni generali di contratto, sarà tenuto all'immediata restituzione della macchina ed al pagamento al locatore dei canoni scaduti e,

comunque maturati ed eventualmente non ancora pagati al momento della risoluzione, al rimborso di ogni spesa sostenuta per l'eventuale recupero della macchina, per le riparazioni ed i ripristini della stessa ed il pagamento di una penale pari al 90% dei canoni che sarebbero maturati fino alla scadenza del contratto, fatto salvo il diritto del Locatore a chiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art.20 DEPOSITO DELLA CAUZIONE A GARANZIA

20.1 Il deposito a garanzia, se convenuto tra le parti, deve essere versato dal Cliente al Locatore al momento della consegna della macchina. 20.2 In caso di mancato versamento del deposito a garanzia, se convenuto, la macchina non verrà consegnata ed il contratto di noleggio si riterrà risolto di diritto e il cliente sarà tenuto al pagamento al Locatore di una penale pari al 50% all'importo dell'intero canone di noleggio convenuto.

20.3 il deposito di garanzia verrà restituito dal Locatore al cliente, senza interessi, al momento della restituzione della macchina, se questa sarà integra, esente da vizi, difetti e provvista di ogni sua parte, accessori, e documentazione consegnati, ovvero trattenuto dal Locatore, fino a che vizi o difetti non saranno stati riparati e la macchina ripristinata, e posto a fronte in tutto o in parte, del costo per l'eventuale recupero della macchina, delle riparazioni dei ripristini, della penale per il fermo della macchina durante le riparazioni od i ripristini, nonché del costo di parti, accessori o documentazioni mancanti, fatto salvo sempre il diritto del locatore ad ottenere il risarcimento del maggior danno per spese di recupero, le riparazioni, i ripristini, e della penale per il fermo della macchina, così come sopra indicata.

Art.21 INTERESSI PASSIVI

21.1 Il cliente per il ritardo nel pagamento di somme da lui dovute, per qualsiasi titolo, al Locatore, è tenuto al versamento di interessi passivi al tasso del 3% più T.U.S. annuo, dalla data di scadenza del pagamento, al saldo.

Art.22 PRIVACY

22.1 Ai sensi della legge 675/96, vi informiamo che il Locatore tratta, mediante utilizzo di mezzi elettronici automatizzati e/o manualmente, i Vostri dati per le seguenti finalità:

1)finalità strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela; 2)finalità connesse ad obblighi di legge; 3)adempimenti contabili e fiscali di controllo; 4)adempimenti derivanti da obblighi contrattuali; 5)gestione finanziaria e previsionale; 6)acquisizione di informazioni necessarie o utili a valutare gli eventuali rischi connessi all'esecuzione o conclusione del contratto. Informiamo inoltre che i Vostri dati potranno essere



14049 NIZZA MONFERRATO (AT) - STRADA PONTEVERDE n. 57 - TEL. 0141 72.67.20 - FAX 0141 70.27.66 - E-mail: tecnocar3@tin.it
Cod. Fisc. - Part. I.V.A. - Registro Imprese Asti 01344800055 - Capitale Sociale € 30.000,00 i.v.

comunicati: in adempimento ad obblighi di legge e contrattuali; in relazione allo svolgimento di attività economiche; nel rispetto delle normative in materia di segreto aziendale e industriale; tra società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C.; anche a terzi quali consulenti esterni, società di revisione, istituti bancari, società di factoring, concessionari, società di assistenza convenzionata, società pubblicitarie, sempre per le finalità sopra indicate. Potete rivolgerVi al Locatore per far valere i Vostri diritti, previsti dall'art. 13 della legge 675/96. 22.2 Consenso al trattamento dei dati personali: ai sensi dell'art. 11 legge 675/96 rilascio il mio consenso al trattamento dei dati personali, per finalità indicate nell'informativa di cui all'art. 22 delle condizioni generali di noleggio.

Art.23 FORO COMPETENTE

23.1 per ogni eventuale controversia relativa al presente si riconosce la competenza esclusiva del Foro di Asti.

Art.24 RECLAMI

24.1 Ogni reclamo, protesta o denuncia di vizi sarà efficace esclusivamente se diretta al Locatore.